

**NORME PER LE MOSTRE  
DELLE RAZZE DI CONIGLI ISCRITTE AL REGISTRO ANAGRAFICO**  
(Secondo il disposto dell'art. 28 del disciplinare del libro genealogico e del registro  
anagrafico della specie cunicola.)

**Articolo 1**

Ogni manifestazione cunicola del registro anagrafico, per essere inserita nel calendario ufficiale delle manifestazioni cunicole deve essere preventivamente comunicata ed approvata dall'Ufficio Centrale (UC).

**Articolo 2**

In base alle caratteristiche specifiche le manifestazioni possono essere:

- internazionali, nazionali;
- regionali, interprovinciali, provinciali.

**Articolo 3**

Il regolamento di ogni singola manifestazione deve essere conforme alle norme contenute nelle presenti disposizioni e deve riportare precise menzioni e specifica formula di accettazione delle norme stesse.

L'Ente organizzatore è tenuto ad inviare in tempo debito il regolamento all'UC.

**Articolo 4**

Ogni espositore deve essere iscritto al registro anagrafico e esporre unicamente soggetti per le razze per cui egli risulta in attività.

La domanda di partecipazione ad ogni singola manifestazione deve essere vidimata dall'ufficio periferico dell'associazione allevatori di primo grado di appartenenza.

**Articolo 5**

Le categorie per le quali sono ammessi i conigli delle razze del registro anagrafico in manifestazioni ufficiali possono essere:

- a) maschi adulti: per le razze giganti (01-02-03-04)\* oltre i sette mesi; per le razze nane ( 35-36-37)\* oltre i cinque mesi; per le altre razze oltre i sei mesi;
- b) femmine adulte: per le razze giganti (01-02-03-04)\* oltre i sette mesi; per le razze nane (35-36-37)\* oltre i cinque mesi; per le altre razze oltre i sei mesi;
- c) maschi giovani: per le razze giganti (01-02-03-04)\* da quattro a sette mesi; per le razze nane ( 35-36-37)\* da due a cinque mesi; per le altre razze da tre a sei mesi;

- d) femmine giovani: per le razze giganti (01-02-03-04)\* da quattro a sette mesi; per le razze nane ( 35-36-37)\* da due a cinque mesi; per le altre razze da tre a sei mesi;

\* codice razze: norme tecniche

## **Articolo 6**

Sono ammessi alle mostre soltanto i conigli identificati a mezzo di tatuaggio regolamentare, accompagnati da certificato di iscrizione al registro anagrafico dal quale risulti almeno una generazione completa di ascendenti noti (genitori) ovvero accompagnati dalla dichiarazione firmata dell'allevatore espositore, convalidata dall'Ufficio Periferico territorialmente competente, che certifichi l'iscrizione dei soggetti al registro anagrafico.

In caso di richiesta dell'acquirente, l'allevatore espositore è obbligato a fornirgli, senza ulteriori oneri, il certificato anagrafico.

## **Articolo 7**

L'identificazione del sesso verrà annotata nel seguente modo:

**maschio = M**  
**femmina = F**

## **Articolo 8**

La Segreteria della manifestazione, su segnalazione degli esperti del registro anagrafico e su disposizione del veterinario di servizio, è tenuta ad allontanare immediatamente dall'area della mostra i soggetti non ritenuti idonei. Per questi animali, come pure per quelli iscritti, ma non presentati, le quote di iscrizione non verranno restituite.

La Segreteria sarà invece tenuta a restituire il pieno importo della quota di iscrizione qualora, per causa di forza maggiore, la manifestazione non potesse aver luogo, o anche se un allevatore fosse impossibilitato a portare i propri animali per grave motivo (es. epizootie) del quale sia però in grado di dare valida e documentata giustificazione. La tempestività della comunicazione è comunque fondamentale per dare luogo al rimborso.

## **Articolo 9**

La pesatura dei soggetti deve avvenire al momento dell'entrata in mostra alla presenza di un esperto o di una persona ufficialmente delegata, che verbalizza su apposita distinta controfirmata dall'espositore o da suo delegato. Per le verifiche, l'esperto avrà comunque a disposizione una bilancia di precisione per tutta la durata dei lavori di giudizio.

Di ogni inesattezza riscontrata è fatto preciso obbligo di annotazione nei verbali ufficiali.

### **Articolo 10**

La presentazione in mostra e l'identificazione in catalogo delle razze avverrà sempre rispettando l'ordine indicato nel registro anagrafico delle razze cunicole standard italiano e nel caso di presentazione di razze con più colorazioni si procederà possibilmente dal grigio lepre, grigio scuro, grigio ferro, poi via via le colorazioni pure ed i pezzati.

### **Articolo 11**

Sono ammessi ed abilitati alla valutazione dei soggetti, in ogni singola esposizione, solo gli esperti appartenenti all'albo del registro anagrafico incaricati dall'UC.

Ogni esperto potrà essere incaricato delle valutazioni solo per una singola giornata per mostra, mentre, il Presidente di giuria per tutto l'arco dei lavori.

### **Articolo 12**

Per le mostre internazionali e nazionali la designazione degli esperti avviene su segnalazione dell'UC all'Ente organizzatore che sceglierà tra una rosa di nomi indicati per tempo dallo stesso UC.

### **Articolo 13**

Per le mostre regionali, interprovinciali e provinciali, gli esperti sono designati dall'UC.

### **Articolo 14**

L'UC deve far pervenire la convocazione agli esperti almeno 8 giorni prima della data della manifestazione stessa, dandone contestuale comunicazione all'Ente organizzatore della manifestazione.

L'esperto che per un valido motivo non sia nella condizione di partecipare ai lavori ai quali aveva confermato la disponibilità, dovrà darne immediata comunicazione all'UC. Per assenza ingiustificata si provvederà ai termini del disciplinare dell'albo esperti del registro anagrafico.

### **Articolo 15**

L'UC designerà per ogni mostra un Presidente di giuria che dovrà redigere un verbale sullo svolgimento della manifestazione da inviare allo stesso ufficio.

In caso di impedimento del Presidente designato, svolgerà funzioni l'esperto più anziano di iscrizione.

Il Presidente di giuria dovrà redigere apposito verbale per i tatuaggi per squalifica che ha apposto durante le operazioni di giudizio. Copie di detto verbale dovranno essere consegnate all'espositore ed inviate all'UC.

Il Presidente di giuria è arbitro inappellabile in caso di controversia relativa al giudizio.

### **Articolo 16**

L'Ente organizzatore deve comunicare al Presidente della giuria, in tempo utile, il numero dei soggetti da sottoporre a classificazione ed apprezzamento, suddivisi per razza di appartenenza e fornire copia del regolamento della mostra.

### **Articolo 17**

Le schede ufficiali per la valutazione dei soggetti dovranno essere conformi al modello approvato dalla commissione tecnica centrale su proposta dell'UC.

L'esperto dovrà timbrare le schede a giudizio avvenuto.

### **Articolo 18**

L'UC dell'ANCI entro il 31 ottobre di ogni anno provvederà ad inviare a tutti gli Enti Mostre l'elenco delle razze del registro anagrafico con indicazioni sulle consistenze nazionali di ciascuna, definendo il loro grado di diffusione e di conseguenza il numero dei soggetti minimi per la proclamazione del campione di razza dei due sessi.

### **Articolo 19**

Nessun vincolo numerico per l'assegnazione del "campione di razza" se non il punteggio minimo che dovrà essere:

- punti 95.5            per le razze a larga diffusione
- punti 95            per le razze a media diffusione
- punti 94            per le razze in via di estinzione

### **Articolo 20**

I soggetti non classificati saranno menzionati sul catalogo con "N.C." (non classificato); i soggetti non pervenuti con una lineetta "-----".

I soggetti non classificati e squalificati con tatuaggio saranno menzionati sul catalogo con S.Q. (squalificato) e l'Ente organizzatore dovrà toglierli dalle eventuali vendite e riservarli all'espositore. L'espositore è tenuto a riconoscere il costo dell'operazione di squalifica.

### **Articolo 21**

E' a totale carico dell'Ente organizzatore il rimborso all'esperto per spese di viaggio e per eventuale pernottamento. E' previsto altresì un gettone di presenza per ogni giornata, la cui entità è indicata annualmente dall'UC.

### **Articolo 22**

L'UC ha la facoltà di organizzare controlli durante il lavoro degli esperti e sull'andamento delle esposizioni.

### **Articolo 23**

I membri della commissione tecnica centrale e dell'albo esperti del registro anagrafico hanno il libero accesso a tutte le esposizioni cunicole, a tal fine devono essere muniti di un apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'UC.

**VISTO SI APPROVA  
Il Direttore Generale**